



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Settore Tributi

Allegato A) di cui all'articolo 8 commi 1 del Capitolato.

Abstract: Il presente documento declina e disciplina l'attività delle prestazioni del Servizio Idrico Integrato da condurre nel Comune di Corigliano-Rossano, con l'indicazione delle prestazioni remunerate a misura e relative penali, rimanendo assunto che tutte le altre prestazioni indicati nel capitolato sono remunerate ad aggio.

Art. 1 – Attivazione contratto ex art. 10, all. A Del. 655/2015 ARERA e ss.mm.

1. Il prezzo posto a base per la regolare esecuzione della prestazione di cui al presente articolo è di euro 36,50, comprensiva della fornitura e posa di un misuratore nuovo. La regolarità della prestazione è intesa quale completa rispondenza alle modalità esecutive ed agli standard specifici e generali statuiti da ARERA. Il concessionario riceve l'istanza dell'utente, provvedendo entro 2 giorni lavorativi (T0) alla relativa istruttoria e quindi, alternativamente e nei rispettivi casi:

- a) richiede integrazioni e/o chiarimenti all'utente con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per fornire quanto necessario. Alla ricezione di quanto precede, nei modi e nei termini prescritti, la Società, nella durata del termine originario di due giorni (T0) definisce l'istruttoria e:
 - a.1) ove ritenuta accoglibile (esito positivo), provvede, entro i tre giorni lavorativi successivi (T1), all'installazione e sigillatura del misuratore, alla conseguente stesura del relativo verbale ed all'inserimento nell'anagrafica delle utenze dei relativi dati. Ciò posto, quindi, entro il primo giorno utile successivo recapita il fascicolo al Comune;
 - a.2) ove ritenuta non accoglibile (esito negativo), inoltra il fascicolo al Comune.

2. Il Comune ricevuto il fascicolo di cui alle precedenti lettere a.1 e a.2, entro 8 giorni successivi (T2) alternativamente e nei rispettivi casi:

- a) In caso di accertata "non conformità", rinvia la proposta al concessionari o con richiesta informativa/integrativa per cui lo Stesso dovrà corrispondere all'esigenza entro il termine di due giorni lavorativi (T0). Entro i successivi 8 giorni:
 - a.1) nel caso di conferma della "non conformità" provvede all'applicazione della penale di cui al successivo comma 4, con applicazione della misura doppia ove si tratti della fattispecie di cui alla superiore lettera a;
 - a.2) In caso di accertata "conformità", "aderisce e ratifica" la proposta nei termini pervenuti dalla concessionaria.

3. La concessionaria, quindi, nei successivi 2 giorni lavorativi (T3) dalla ricezione della comunicazione del Comune di cui al comma 2, notifica copia del contratto all'Utente ovvero comunica le cause di rigetto o revoca. In quest'ultimo caso di revoca, la concessionaria dovrà provvedere alla chiusura della fornitura entro i successivi 5 giorni lavorativi.

4. Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate con cadenza bimensile e, ove accertate come non conformi, al prezzo aggiudicato per la regolare esecuzione della prestazione stessa, si applicherà una decurtazione base del 20% oltre alla penale di cui al comma 5, fermo il dovere del concessionario di riconoscere all'utente finale l'indennizzo automatico stabilito da ARERA.

5. Per il ritardo od il mancato rispetto puntuale dei termini e delle modalità e/o dei sottesi standard specifici e generali per come disposti da ARERA per le prestazioni di cui al presente articolo, il relativo prezzo convenuto per la regolare esecuzione della prestazione sarà decurtato con le seguenti penali cumulabili:

- a) per ritardi compresi nei primi cinque giorni lavorativi, 5%;
- b) per ogni giorno lavorativo successivo ai cinque che precedono, 3%;

- c) per difformità diverse da quanto previste nelle superiori lettere a) e b) e nella successiva lettera d), aliquota compresa tra il 5% ed il 15%, graduata secondo il comportamento del concessionario e/o la gravità accertata;
 - d) in caso di scostamento rispetto al livello di standard generale previsto da ARERA, per come verificato entro il sessantesimo giorno successivo al semestre che precede, su l'ammontare del prezzo delle prestazioni semestralmente già effettuate, ancorchè già liquidate, si procederà all'applicazione di una penale pari al 5% quale decurtazione del corrispettivo della prima fattura utile;
6. Il valore delle penali di cui al comma 5 è raddoppiato allorché il concessionario non adotti tempestivamente e proficuamente i necessari correttivi, per come disposto dal Comune.
7. La conformità, regolarità, della prestazione è intesa quale completa rispondenza alle modalità esecutive ed agli standard specifici e generali statuiti da ARERA.

Art. 2 - Subentro fornitura ex art. 11 ss. all. A Del. 655/2015 ARERA e ss.mm.

1. Il prezzo posto a base per la regolare esecuzione della prestazione di cui al presente articolo è di euro 36,50, comprensiva della fornitura e posa di un misuratore nuovo. Il concessionario riceve l'istanza dell'utente, provvedendo entro 2 giorni lavorativi (T0) alla relativa istruttoria e quindi, alternativamente e nei rispettivi casi:

- a) richiede integrazioni e/o chiarimenti all'utente con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per fornire quanto necessario. Alla ricezione di quanto precede, nei modi e nei termini prescritti, la Società, nella durata del termine originario di due giorni (T0) definisce l'istruttoria e:
 - a.1) ove ritenuta accoglibile (esito positivo), provvede, entro i tre giorni lavorativi successivi (T1), all'installazione e sigillatura del misuratore, alla conseguente stesura del relativo verbale ed all'inserimento nell'anagrafica delle utenze dei relativi dati. Ciò posto, quindi, entro il primo giorno utile successivo recapita il fascicolo al Comune;
 - a.2) ove ritenuta non accoglibile (esito negativo), inoltra il fascicolo al Comune.

2. Il Comune ricevuto il fascicolo di cui alle precedenti lettere a.1 e a.2, entro 8 giorni successivi (T2) alternativamente e nei rispettivi casi:

- a) In caso di accertata "non conformità", rinvia la proposta al concessionario con richiesta informativa/integrativa per cui lo Stesso dovrà corrispondere all'esigenza entro il termine di due giorni lavorativi (T0). Entro i successivi 8 giorni:
 - a.1) nel caso di conferma della "non conformità" provvede all'applicazione della penale di cui al successivo comma 4, con applicazione della misura doppia ove si tratti della fattispecie di cui alla superiore lettera a;
 - a.2) In caso di accertata "conformità", "aderisce e ratifica" la proposta nei termini pervenuti dalla concessionaria.

3. La concessionaria, quindi, nei successivi 2 giorni lavorativi (T3) dalla ricezione della comunicazione del Comune di cui al comma 2, notifica copia del contratto all'Utente ovvero comunica le cause di rigetto o revoca. In quest'ultimo caso di revoca, la concessionaria dovrà provvedere alla chiusura della fornitura entro i successivi 5 giorni lavorativi.

4. Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate con cadenza bimensile e, ove accertate come non conformi, al prezzo aggiudicato per la regolare esecuzione della prestazione stessa, si applicherà una decurtazione base del 20% oltre alla penale di cui al comma 5, fermo il dovere del concessionario di riconoscere all'utente finale l'indennizzo automatico stabilito da ARERA.

5. Per il ritardo od il mancato rispetto puntuale dei termini e delle modalità e/o dei sottesi standard specifici e generali per come disposti da ARERA per le prestazioni di cui al presente articolo, il relativo prezzo convenuto per la regolare esecuzione della prestazione sarà decurtato con le seguenti penali cumulabili:

- a) per ritardi compresi nei primi cinque giorni lavorativi, 5%;
- b) per ogni giorno lavorativo successivo ai cinque che precedono, 3%;
- c) per difformità diverse da quanto previste nelle superiori lettere a) e b) e nella successiva lettera d), aliquota compresa tra il 5% ed il 15%, graduata secondo il comportamento del concessionario e/o la gravità accertata;
- d) in caso di scostamento rispetto al livello di standard generale previsto da ARERA, per come verificato entro il sessantesimo giorno successivo al semestre che precede, su l'ammontare del prezzo delle prestazioni semestralmente già effettuate, ancorchè già liquidate, si procederà all'applicazione di una penale pari al 5% quale decurtazione del corrispettivo della prima fattura utile;

6. Il valore delle penali di cui al comma 5 è raddoppiato allorché il concessionario non adotti tempestivamente e proficuamente i necessari correttivi, per come disposto dal Comune.
7. La conformità, regolarità, della prestazione è intesa quale completa rispondenza alle modalità esecutive ed agli standard specifici e generali statuiti da ARERA.

Art. 3 - Disattivazione contratto ex art. 14 all. A Del. 655/2015 ARERA e ss.mm.

1. Il prezzo posto a base per la regolare esecuzione della prestazione di cui al presente articolo è di euro 21,50, comprensiva della rimozione e custodia del misuratore. Il concessionario riceve l'istanza dell'utente, provvedendo entro 2 giorni lavorativi (T0) alla relativa istruttoria e quindi, alternativamente e nei rispettivi casi:

a) richiede integrazioni e/o chiarimenti all'utente con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per fornire quanto necessario. Alla ricezione di quanto precede, nei modi e nei termini prescritti, la Società, nella durata del termine originario di due giorni (T0) definisce l'istruttoria e:

a.1) ove ritenuta accoglibile (esito positivo), provvede, entro i tre giorni lavorativi successivi (T1), all'installazione e sigillatura del misuratore, alla conseguente stesura del relativo verbale ed all'inserimento nell'anagrafica delle utenze dei relativi dati. Ciò posto, quindi, entro il primo giorno utile successivo recapita il fascicolo al Comune;

a.2) ove ritenuta non accoglibile (esito negativo), inoltra il fascicolo al Comune.

2. Il Comune ricevuto il fascicolo di cui alle precedenti lettere a.1 e a.2, entro 8 giorni successivi (T2) alternativamente e nei rispettivi casi:

b) In caso di accertata "non conformità", rinvia la proposta al concessionario con richiesta informativa/integrativa per cui lo Stesso dovrà corrispondere all'esigenza entro il termine di due giorni lavorativi (T0). Entro i successivi 8 giorni:

a.1) nel caso di conferma della "non conformità" provvede all'applicazione della penale di cui al successivo comma 4, con applicazione della misura doppia ove si tratti della fattispecie di cui alla superiore lettera a;

a.2) In caso di accertata "conformità", "aderisce e ratifica" la proposta nei termini pervenuti dalla concessionaria.

3. La concessionaria, quindi, nei successivi 2 giorni lavorativi (T3) dalla ricezione della comunicazione del Comune di cui al comma 2, notifica copia del contratto all'Utente ovvero comunica le cause di rigetto o revoca. In quest'ultimo caso di revoca, la concessionaria dovrà provvedere alla chiusura della fornitura entro i successivi 5 giorni lavorativi.

4. Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate con cadenza bimensile e, ove accertate come non conformi, al prezzo aggiudicato per la regolare esecuzione della prestazione stessa, si applicherà una decurtazione base del 20% oltre alla penale di cui al comma 5, fermo il dovere del concessionario di riconoscere all'utente finale l'indennizzo automatico stabilito da ARERA.

5. Per il ritardo od il mancato rispetto puntuale dei termini e delle modalità e/o dei sottesi standard specifici e generali per come disposti da ARERA per le prestazioni di cui al presente articolo, il relativo prezzo convenuto per la regolare esecuzione della prestazione sarà decurtato con le seguenti penali cumulabili:

4. Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate con cadenza bimensile e, ove accertate come non conformi, al prezzo aggiudicato per la regolare esecuzione della prestazione stessa, si applicherà una decurtazione base del 20% oltre alla penale di cui al comma 5, fermo il dovere del concessionario di riconoscere all'utente finale l'indennizzo automatico stabilito da ARERA.

5. Per il ritardo od il mancato rispetto puntuale dei termini e delle modalità e/o dei sottesi standard specifici e generali per come disposti da ARERA per le prestazioni di cui al presente articolo, il relativo prezzo convenuto per la regolare esecuzione della prestazione sarà decurtato con le seguenti penali cumulabili:

a) per ritardi compresi nei primi cinque giorni lavorativi, 5%;

b) per ogni giorno lavorativo successivo ai cinque che precedono, 3%;

c) per difformità diverse da quanto previste nelle superiori lettere a) e b) e nella successiva lettera d), aliquota compresa tra il 5% ed il 15%, graduata secondo il comportamento del concessionario e/o la gravità accertata;

d) in caso di scostamento rispetto al livello di standard generale previsto da ARERA, per come verificato entro il sessantesimo giorno successivo al semestre che precede, su l'ammontare del prezzo delle prestazioni semestralmente già effettuate, ancorché già liquidate, si procederà all'applicazione di una penale pari al 5% quale decurtazione del corrispettivo della prima fattura utile.

6. Il valore delle penali di cui al comma 5 è raddoppiato allorché il concessionario non adotti tempestivamente e proficuamente i necessari correttivi, per come disposto dal Comune.
7. La conformità, regolarità, della prestazione è intesa quale completa rispondenza alle modalità esecutive ed agli standard specifici e generali statuiti da ARERA.

Art. 4 - Voltura contratto ex art.15 e ss. all. A Del. 655/2015 ARERA e ss.mm.

1. Il prezzo posto a base per la regolare esecuzione della prestazione di cui al presente articolo è di euro 6,50 se a “lettura concordata” ovvero di euro 21,50 se preceduto del sopralluogo per verificare funzionamento e lettura del misuratore. Il concessionario riceve l’istanza dell’utente, provvedendo entro 2 giorni lavorativi (T0) alla relativa istruttoria e quindi, alternativamente e nei rispettivi casi:

- a) richiede integrazioni e/o chiarimenti all’utente con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per fornire quanto necessario. Alla ricezione di quanto precede, nei modi e nei termini prescritti, la Società, nella durata del termine originario di due giorni (T0) definisce l’istruttoria e:
 - a.1) ove ritenuta accoglibile (esito positivo), provvede, entro i tre giorni lavorativi successivi (T1), all’installazione e sigillatura del misuratore, alla conseguente stesura del relativo verbale ed all’inserimento nell’anagrafica delle utenze dei relativi dati. Ciò posto, quindi, entro il primo giorno utile successivo recapita il fascicolo al Comune;
 - a.2) ove ritenuta non accoglibile (esito negativo), inoltra il fascicolo al Comune.

2. Il Comune ricevuto il fascicolo di cui alle precedenti lettere a.1 e a.2, entro 8 giorni successivi (T2) alternativamente e nei rispettivi casi:

- a) In caso di accertata “non conformità”, rinvia la proposta al concessionario con richiesta informativa/integrativa per cui lo Stesso dovrà corrispondere all’esigenza entro il termine di due giorni lavorativi (T0). Entro i successivi 8 giorni:
 - a.1) nel caso di conferma della “non conformità” provvede all’applicazione della penale di cui al successivo comma 4, con applicazione della misura doppia ove si tratti della fattispecie di cui alla superiore lettera a;
 - a.2) In caso di accertata “conformità”, “aderisce e ratifica” la proposta nei termini pervenuti dalla concessionaria.

3. La concessionaria, quindi, nei successivi 2 giorni lavorativi (T3) dalla ricezione della comunicazione del Comune di cui al comma 2, notifica copia del contratto all’Utente ovvero comunica le cause di rigetto o revoca. In quest’ultimo caso di revoca, la concessionaria dovrà provvedere alla chiusura della fornitura entro i successivi 5 giorni lavorativi.

4. Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate con cadenza bimensile e, ove accertate come non conformi, al prezzo aggiudicato per la regolare esecuzione della prestazione stessa, si applicherà una decurtazione base del 20% oltre alla penale di cui al comma 5, fermo il dovere del concessionario di riconoscere all’utente finale l’indennizzo automatico stabilito da ARERA.

5. Per il ritardo od il mancato rispetto puntuale dei termini e delle modalità e/o dei sottesi standard specifici e generali per come disposti da ARERA per le prestazioni di cui al presente articolo, il relativo prezzo convenuto per la regolare esecuzione della prestazione sarà decurtato con le seguenti penali cumulabili:

4. Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate con cadenza bimensile e, ove accertate come non conformi, al prezzo aggiudicato per la regolare esecuzione della prestazione stessa, si applicherà una decurtazione base del 20% oltre alla penale di cui al comma 5, fermo il dovere del concessionario di riconoscere all’utente finale l’indennizzo automatico stabilito da ARERA.

5. Per il ritardo od il mancato rispetto puntuale dei termini e delle modalità e/o dei sottesi standard specifici e generali per come disposti da ARERA per le prestazioni di cui al presente articolo, il relativo prezzo convenuto per la regolare esecuzione della prestazione sarà decurtato con le seguenti penali cumulabili con applicazione sulla prima fattura utile, salva la diversa previsione di cui alla lettera d):

- a) per ritardi compresi nei primi cinque giorni lavorativi, 5%;
- b) per ogni giorno lavorativo successivo ai cinque che precedono, 3%;
- c) per difformità diverse da quanto previste nelle superiori lettere a) e b) e nella successiva lettera d), aliquota compresa tra il 5% ed il 15%, graduata secondo il comportamento del concessionario e/o la gravità accertata;
- d) in caso di scostamento rispetto al livello di standard generale previsto da ARERA, per come verificato entro il sessantesimo giorno successivo al semestre che precede, su l’ammontare del prezzo delle prestazioni semestralmente già effettuate, ancorché già liquidate, si procederà

all'applicazione di una penale pari al 5% quale decurtazione del corrispettivo della prima fattura utile.

6. Il valore delle penali di cui al comma 5 è raddoppiato allorquando il concessionario non adotti tempestivamente e proficuamente i necessari correttivi, per come disposto dal Comune.

7. La conformità, regolarità, della prestazione è intesa quale completa rispondenza alle modalità esecutive ed agli standard specifici e generali statuiti da ARERA.

Art. 5-Sostituzione misuratore ex art. 30 all. A Del. 655/2015 ARERA e ss.mm.

1. Il prezzo posto a base per la regolare esecuzione della prestazione di cui al presente articolo è di euro 30,00 comprensiva della fornitura e posa di un misuratore/contatore nuovo. Il concessionario riceve l'istanza dell'utente e inizia l'istruttoria della pratica provvedendo entro 2 giorni successivi (T0) a comunicare all'utente la data stabilita per il relativo sopralluogo di verifica da effettuarsi entro i successivi 8 giorni (T1); l'Utente entro 5 giorni dalla comunicazione della data ha facoltà di chiedere eventuale rinvio per impossibilità a presenziare.

2. La Società, alla data stabilita o eventualmente concordata con l'Utente, invia un proprio incaricato per l'esecuzione della verifica del funzionamento del misuratore e per rilevare il consumo, quindi:

- a) procede alla contestuale sostituzione del misuratore in quanto verificato il malfunzionamento compilando apposito verbale sottoscritto in loco dall'incaricato e dall'Utente;
- b) in caso di problemi contingenti di carattere tecnico che rendono impossibile l'immediata sostituzione del misuratore si fissa un successivo intervento da effettuarsi entro i 2 giorni successivi (T2) per la sostituzione differita del misuratore e la relativa verbalizzazione;
- c) nel caso l'incaricato rilevi il corretto funzionamento del misuratore, la pratica e il relativo verbale vengono trasmessi al Comune che entro 10 giorni successivi (T3) comunicherà all'Utente l'esito della verifica e l'applicazione della prevista sanzione.

3. Nel caso di "grandi utenti" (con consumi annui maggiori di 500 mc) la durata delle fasi di cui sopra si dimezza.

4. Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate con cadenza bimensile e, ove accertate come non conformi, al prezzo aggiudicato per la regolare esecuzione della prestazione stessa, si applicherà una decurtazione base del 20% oltre alla penale di cui al comma 5, fermo il dovere del concessionario di riconoscere all'utente finale l'indennizzo automatico stabilito da ARERA.

5. Per il ritardo od il mancato rispetto puntuale dei termini e delle modalità e/o dei sottesi standard specifici e generali per come disposti da ARERA per le prestazioni di cui al presente articolo, il relativo prezzo convenuto per la regolare esecuzione della prestazione sarà decurtato con le seguenti penali cumulabili con applicazione sulla prima fattura utile, salva la diversa previsione di cui alla lettera d):

- a) per ritardi compresi nei primi cinque giorni lavorativi, 5%;
- b) per ogni giorno lavorativo successivo ai cinque che precedono, 3%;
- c) per difformità diverse da quanto previste nelle superiori lettere a) e b) e nella successiva lettera d), aliquota compresa tra il 5% ed il 15%, graduata secondo il comportamento del concessionario e/o la gravità accertata;
- d) in caso di scostamento rispetto al livello di standard generale previsto da ARERA, per come verificato entro il sessantesimo giorno successivo al semestre che precede, su l'ammontare del prezzo delle prestazioni semestralmente già effettuate, ancorchè già liquidate, si procederà all'applicazione di una penale pari al 5% quale decurtazione del corrispettivo della prima fattura utile.

6. Il valore delle penali di cui al comma 5 è raddoppiato allorquando il concessionario non adotti tempestivamente e proficuamente i necessari correttivi, per come disposto dal Comune.

7. La conformità, regolarità, della prestazione è intesa quale completa rispondenza alle modalità esecutive ed agli standard specifici e generali statuiti da ARERA.

Art. 6 - Obblighi di raccolta delle misure di utenza ex art.7 all. A Del. 218/2016 ARERA e ss.mm.

1. Il prezzo unitario posto a base per la regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo che dovranno essere avviate entro 15 giorni successive al termine iniziale di cui all'articolo 2 del capitolato di gara e per l'intera durata della concessione, per come indicato all'articolo 8 comma 6 lettera c dello stesso capitolato:

- a) euro 1,05 per foto-lettura effettuata su ogni “misuratore accessibile” o misuratore situato in una nicchia con alloggiamento di almeno tre misuratori “parzialmente/non accessibile”;
 - b), fermo quanto indicato alla superiore lettera a), euro 1,25 per foto-lettura effettuata su ogni “misuratore parzialmente accessibile”;
 - c), fermo quanto indicato alla superiore lettera a), euro 1,70 per foto-lettura effettuata su ogni “misuratore non accessibile”;
 - d), euro 0,80 per ogni tentativo di lettura;
 - e), euro 2,10 per ogni foto-lettura effettuata su appuntamento, successiva al tentativo di cui alla precedente lettera d).
2. I termini e le modalità per eseguire i tentativi di lettura sono dettati dall’ art.7 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 218/2016 e ss.mm.
3. Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate con cadenza trimestrale e, ove accertate come non conformi, al prezzo aggiudicato per la regolare esecuzione della prestazione stessa, si applicherà una decurtazione base del 20% oltre alla penale di cui al comma 4, fermo il dovere del concessionario di riconoscere all’utente finale l’indennizzo automatico stabilito da ARERA.
4. Per il ritardo od il mancato rispetto puntuale dei termini e delle modalità e/o dei sottesi standard specifici e generali per come disposti da ARERA per le prestazioni di cui al presente articolo, il relativo prezzo convenuto per la regolare esecuzione della prestazione sarà decurtato con le seguenti penali cumulabili con applicazione sulla prima fattura utile, salva la diversa previsione di cui alla lettera d):
- a) per ritardi compresi nei primi cinque giorni lavorativi, 5%;
 - b) per ogni giorno lavorativo successivo ai cinque che precedono, 3%;
 - c) per difformità diverse da quanto previste nelle superiori lettere a) e b) e nella successiva lettera d), aliquota compresa tra il 5% ed il 15%, graduata secondo il comportamento del concessionario e/o la gravità accertata;
 - d) in caso di scostamento rispetto al livello di standard generale previsto da ARERA, per come verificato entro il sessantesimo giorno successivo al semestre che precede, su l’ammontare del prezzo delle prestazioni semestralmente già effettuate, ancorchè già liquidate, si procederà all’applicazione di una penale pari al 5% quale decurtazione del corrispettivo della prima fattura utile.
5. Il valore delle penali di cui al comma 4 è raddoppiato allorquando il concessionario non adotti tempestivamente e proficuamente i necessari correttivi, per come disposto dal Comune.
6. La conformità, regolarità, della prestazione è intesa quale completa rispondenza alle modalità esecutive ed agli standard specifici e generali statuiti da ARERA.